

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
MAFIOSA O SIMILARE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA 23^a SEDUTA

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2002

**Presidenza del Presidente Roberto CENTARO
indi della Vice Presidente Angela NAPOLI
indi del Presidente Roberto CENTARO**

INDICE

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia

PRESIDENTE:	
CENTARO (FI), senatore	Pag. 3, 21
BOBBIO LUIGI (AN), senatore	17
CEREMIGNA (Misto), deputato	15, 17
MARITATI (DS-U), senatore	17
NAPOLI ANGELA(AN) deputato	3
VENDOLA (RC), deputato	7
ZANCAN (Verdi-U), senatore	11

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia, sospese nella seduta di ieri.

NAPOLI Angela (AN). Signor Presidente, sento innanzitutto il bisogno di ribadire la bontà dei lavori svolti da tutta la Commissione nella valutazione dei provvedimenti di natura governativa o parlamentare che è iniziata sin dal disegno di legge in materia di appalti. Credo che la valutazione di determinati argomenti, che vanno ad incidere nella lotta alla criminalità organizzata da parte di questa Commissione, sia estremamente positiva. Mi sembra, infatti, che, così come viene attuato lo svolgimento dei lavori, si riesca a raggiungere l'unanimità dei consensi su punti estremamente strategici nella lotta alla criminalità organizzata, unanimità che viene poi automaticamente riportata nell'ambito delle Aule parlamentari. Quindi, sento proprio la necessità di plaudire al metodo di lavoro assunto, la cui bontà stiamo rilevando in particolare in relazione al problema dell'applicazione dell'articolo 41-bis. La stiamo notando dalle reazioni che, fin dal momento in cui la Commissione ha iniziato a discutere nel merito, vengono manifestate dall'esterno e dalle parti interessate che, nel caso specifico, sono rappresentate dai criminali e dai *boss* delle varie organizzazioni mafiose, purtroppo presenti nella nostra nazione.

Valuto positivamente quanto è emerso nel corso della maggior parte degli interventi finora svolti in fase di discussione generale sull'argomento relativo alla necessità di avviare l'applicazione dell'articolo 41-bis nella direzione di una stabilizzazione.

Uno dei pochi argomenti per i quali mi trovo, invece, in disappunto per quanto riguarda il disegno di legge governativo è quello di non limitare la temporaneità della applicazione a tutta la fase di questa legislatura. Reputo, invece, necessario introdurre nel nostro codice di procedura penale l'applicazione dell'articolo 41-bis, ferma restando la possibilità, qualora – magari ciò potesse accadere – venga sconfitta e debellata la criminalità organizzata, di prevedere una abrogazione della legge in esame.

Purtroppo ritengo che, così com'è la situazione e come si evidenzia giorno dopo giorno rispetto alla capacità riorganizzativa delle varie cosche mafiose, non si possa e non si riesca a debellare completamente la criminalità organizzata nello spazio naturale di un'intera legislatura. Ribadisco, quindi, la mia visione relativa alla necessità di una stabilizzazione dell'articolo 41-*bis*.

Inoltre, condivido - è emerso nella generalità degli interventi svolti - la bontà del provvedimento di iniziativa governativa nel merito anche per la sua applicazione al fenomeno terroristico, e ciò è più che mai necessario non solo a livello nazionale ma anche internazionale per il particolare momento che purtroppo sta attraversando tutto il mondo.

Sono fermamente convinta che le competenze per l'emissione del decreto debbano rimanere al Ministro della giustizia. Mi sembrerebbe davvero assurdo sottrarre una tale competenza alla priorità assoluta governativa, non solo per il fatto che il Ministro della giustizia è l'organo supremo al di sopra dell'intero settore, ma anche per la possibilità di controllo che è necessaria sull'intero settore della giustizia e - come dirò tra poco - anche sull'argomento in questione e sulla sua applicazione.

Alla luce di episodi recenti ed anche meno recenti, ciò che mi preoccupa maggiormente sono i contenuti applicativi dell'articolo 41-*bis*. Sappiamo che negli ultimi tempi, per alcune imposizioni della Corte costituzionale che - ribadisco - non ha mai sentenziato l'anticostituzionalità del provvedimento (ritengo ciò importante proprio nel momento in cui vengono rivolte lamentele non solo dai *boss* mafiosi italiani ma anche dall'Unione delle Camere penali), per sentenze della Cassazione nonché per interventi della stessa Corte dei diritti dell'uomo, l'applicazione dell'articolo 41-*bis* si è andata nel tempo in un certo senso dissolvendo in termini di rigidità. Sta di fatto che l'organizzazione penitenziaria italiana è stata costretta ad emanare circolari applicative dell'articolo 41-*bis* che, in parte, hanno dissolto la bontà iniziale del contenuto di tale articolo ed hanno fatto sì che nascesse quella collaborazione tra detenuti ad esso sottoposti e l'esterno, purtroppo sfociata negli episodi recenti e non solo.

Per evidenziare le mie perplessità rispetto alle valutazioni del contenuto del disegno di legge governativo in termini di applicazione, vorrei richiamare un fenomeno che purtroppo si sta verificando nelle carceri italiane ormai da circa due anni, dal 2000: alcuni personaggi sottoposti al regime dell'articolo 41-*bis* hanno avuto la possibilità di mettere in atto, attraverso mediatori che potrebbero essere gli stessi legali di fiducia dei *boss* in questione, interventi tesi a dare luogo a possibili trattative con lo Stato.

Il momento di discussione dell'articolo 41-*bis* comporta invece una definitiva presa di posizione rispetto al divieto assoluto, quindi, a qualsiasi possibile mediazione o dissociazione. Come Commissione antimafia vorremmo capire con chiarezza i comportamenti del procuratore nazionale antimafia dottor Vigna, rispetto ai contenuti della famosa lettera di Pietro Aglieri, anche perché non sono state mai smentite in *toto* determinate accuse che sarebbero state prodotte attraverso la stampa rispetto ad incontri

che Aglieri avrebbe avuto con il procuratore nazionale antimafia oltre che con altri *boss*, sottoposti anch'essi al regime del *41-bis*.

Degno di osservazione è anche il fatto che, non appena la Commissione abbia iniziato a discutere dei contenuti applicativi e dell'eventuale stabilizzazione o no del *41-bis*, ne sono stati messi a conoscenza i *boss* che hanno quindi iniziato quella specie di protesta che - mi si lasci dire - non può che essere definita tale. Bene ha fatto il presidente della Commissione Centaro ad evidenziare che tutto sommato è una protesta-beffa, nel senso che il digiuno viene praticato relativamente poiché si traduce solamente nel rifiuto del vitto offerto dall'amministrazione. Questi detenuti hanno ben altre possibilità per continuare a vivere tranquillamente ed a disporre del loro sostentamento fisico. Magari facessero un po' di digiuno; credo che farebbe bene anche alle loro menti.

Il *tam tam*, però, creatosi all'interno delle singole carceri ed all'esterno con i notiziari che hanno consentito la divulgazione della protesta che - non va dimenticato - è iniziata proprio nel carcere di Marino del Tronto, dove attualmente è detenuto Totò Riina, evidenzia qualche malfunzionamento nell'attuazione del regime del *41-bis*. Di fronte a tale protesta si è aggiunta, inoltre, l'ultima lettura del proclama - che dovrebbe essere letto in maniera estremamente particolareggiata - del signor Bagarella che si permette di rinviare e respingere al mittente il decreto di rinnovo dell'applicazione del *41-bis*, senza essere interrotto in alcuna sua iniziativa. È inimmaginabile che un detenuto, sottoposto al regime del *41-bis*, anche se in sede di trattamento processuale attraverso videoconferenza, non sia assolutamente interrotto o bloccato nella lettura del proclama. Credo che anche questo episodio debba essere oggetto di valutazione.

Ferme restando le accuse e le battute contenute nel proclama del signor Bagarella che chiaramente non possono creare alcun condizionamento - come ribadito dal presidente Centaro e come condiviso da me, oltre che da molti componenti della Commissione - non vi è alcun dubbio che il proclama di Bagarella non infici l'attuale lavoro parlamentare della Commissione antimafia e quello futuro di tutte le forze politiche. È comunque un proclama, i cui contenuti sono estremamente gravi vuoi per le battute in esso contenute vuoi per il metodo con il quale è stato consentito venisse appunto letto. Il fatto poi che all'interno dello stesso si facciano addirittura richiami ai numeri e agli anni di emanazione delle sentenze della Corte costituzionale la dice lunga. Personalmente mi sento anche di respingere i contenuti di alcuni commenti che sono stati resi subito dopo la lettura del proclama.

Mentre ho trovato estremamente condivisibile e sento di far mio il contenuto di tutti gli interventi del presidente Centaro, ma anche di altri componenti della Commissione, come l'onorevole Lumia e i senatori Vizini e Bobbio, disapprovo i contenuti delle dichiarazioni che nel merito sono state fatte tanto dal procuratore nazionale Vigna quanto dal procuratore aggiunto Lo Forte. Il procuratore Vigna conferma che Bagarella non è un uomo o un detenuto qualsiasi - ma d'altra parte è bene non dimenti-

care che oltre ad essere cognato di Totò Riina è l'esecutore o almeno è implicato in ben 300 omicidi – e ribadisce la personalità del detenuto Bagarella; al tempo stesso, tuttavia, esclude da qualsiasi implicazione in questo comportamento i magistrati, addebitando la responsabilità a quella specie di ritorsione contenuta nella lettera di Bagarella alle forze politiche.

Mi sento invece di escludere tutte le forze politiche. È inimmaginabile che esse possano aver accettato una forma qualsiasi di compromesso. Al tempo stesso, mi sento di addebitare qualcosa ad alcuni magistrati, per esempio, la lettura di questa sorta di proclama fatta dal Bagarella di fronte a certi magistrati in videoconferenza. C'è stato un consenso che ha dimostrato una non liceità di comportamento da parte dei magistrati stessi.

Mi sento poi di non condividere le dichiarazioni del procuratore aggiunto Lo Forte che tenta di deviare e di depistare la volontà espressa dal Bagarella attraverso la lettura di quel documento, addebitando il tutto ad alcuni segnali derivanti da fatti interni alla varie cosche mafiose. Non credo che sia così. Credo invece che il contenuto del documento del signor Bagarella vada interpretato in modo ben diverso, cioè che sia un tentativo di bloccare o almeno di condizionare gli atteggiamenti che in ambito parlamentare stanno per essere assunti sul 41-*bis*, ma anche di riavviare una stagione – scusate se parlo di stagione, però sembrerebbe che ci sia stata o almeno io ho questa impressione – di possibili ulteriori contatti per giungere ad eventuali accordi con lo Stato. Ciò sarebbe veramente grave.

Sentivo di dover ribadire questi elementi nel mio intervento perché condivido la posizione che sta assumendo nel merito del 41-*bis* l'intera Commissione antimafia. Mi auguro che il documento che emergerà e che il relatore, senatore Maritati, predisporrà nell'ambito del suo incarico possa essere definito all'unanimità e che tale unanimità venga trasferita all'intero Parlamento italiano. Credo che questa sarebbe la migliore risposta a quanto i *boss* mafiosi stanno ponendo in essere in questi giorni.

Ribadisco ancora che, a mio avviso, nell'ambito della predisposizione di questo documento – mi auguro unitario – occorre definire bene i contenuti applicativi e soprattutto prevedere un qualche riferimento che aiuti a definire una forma di controllo sull'applicazione del 41-*bis*. Non sono un'esperta di diritto e quindi non sono in condizione di proporre in termini di diritto tale possibilità di controllo. Sta di fatto che i fatti testé richiamati, che partono dal 2000, che sono esplosi anche in seguito ad un richiamo fatto dal tribunale di sorveglianza nell'ultima visita della Commissione antimafia a Napoli e che riesplodono con le proteste che sono state messe in atto in questi giorni da parte dei soggetti sottoposti al 41-*bis*, richiedano non solo una ferma decisione nei contenuti applicativi relativi al suddetto articolo, ma anche una ferma posizione volta ad istituire un comitato o un organo di controllo che possa veramente dare al Ministro della giustizia prima e al Parlamento poi la possibilità di esprimere una valutazione in merito alla bontà dell'applicazione del 41-*bis*.

VENDOLA (RC). Signor Presidente, appartengo a quella sparuta schiera di persone che nel corso degli anni '80 si sono battuti contro l'articolo 90 dell'ordinamento penitenziario, ne hanno denunciato giorno dopo giorno - nella disattenzione generale - gli aspetti incostituzionali, meramente vessatori e il fatto che l'articolo 90 avesse l'unico ed esclusivo significato della distruzione della personalità dei protagonisti della lotta armata. Era una posizione che nasceva dalla considerazione che lo Stato può sempre sconfiggere i propri nemici in armi, capovolgendo il paradigma di disprezzo della vita che vi è in quei protagonisti.

L'articolo 41-*bis* - come giustamente il relatore Maritati ha sottolineato - ha soltanto una filiazione analogica con l'articolo 90, ma progressivamente conquista un'altra configurazione e un altro significato, fondamentalmente legato alla consapevolezza di quella che comunque è una sconfitta dello Stato: l'incapacità di garantire l'impermeabilità degli istituti penitenziari.

Tuttavia, a proposito dei *boss*, in questi istituti ci siamo trovati di fronte a un doppio problema: non soltanto che le celle delle nostre prigioni potessero diventare altrettante cabine di regia per ordire nuove trame criminali, per il comando del vertice incarcerato; ma notavamo anche quello che potrebbe essere un classico problema di garanzia dei detenuti, cioè che i *boss* incarcerati determinavano un regime di vita interno di grande soggezione per gli altri detenuti, oltre che per gli agenti di polizia penitenziaria.

Il problema di costruire una transizione che potesse consentire di liberarci da questa doppia condizione, quella gravissima di intimidazione permanente e di privilegio effettuale dei *boss* nei confronti degli altri detenuti e del personale di custodia, nonché il problema assolutamente di primo ordine per la società e per la collettività di garantire il primato della sicurezza, sono stati risolti con l'articolo 41-*bis* e con la sua proroga.

Dico al mio collega Del Turco e a me stesso che nel momento in cui unitariamente indichiamo al Parlamento la via del passaggio a regime di quella che è stata una norma eccezionale, non dobbiamo mettere in mora le nostre perplessità e i nostri dubbi garantisti, ma li dobbiamo far agire affinché il nuovo testo sia svuotato di qualunque rischio di incostituzionalità e affinché il futuro articolo 41-*bis* a regime possa essere fino in fondo lo strumento che ci prefiggiamo: quello di una impermeabilizzazione del carcere e null'altro, nulla di vessatorio e che possa rassomigliare a una tortura. Anche in questo caso, rimarcare la differenza tra la nostra cultura democratica, che ha come valore fondamentale il rispetto e persino la sacralità della vita umana, e la cultura dei *boss*, che invece fa strame della vita umana, mi pare molto importante.

Ho riflettuto e sto riflettendo molto, come molti colleghi, sul proclama di Bagarella. Non sono d'accordo con il collega Del Turco sul fatto che esso, tutto sommato, sia una specie di esternazione per caso o di esternazione rabbiosa, improvvisata. Penso che l'intervento di un criminale della statura di Bagarella, forse il più vicino a Salvatore Riina, sia assolutamente un atto meditato e tanto più importante poiché esso rappresenta

un atto inconsueto. Non siamo – come è stato notato da un giornalista in un passaggio particolarmente raffinato – a livello di Cosa nostra americana, che da tempo adotta una politica precisa dell'immagine e un uso scientifico dei *mass media*. Bagarella non parla pensando a «Il Corriere della Sera», a «La Repubblica» o alla platea televisiva, ma fondamentalemente a due interlocutori: il primo è lo Stato, il secondo è Cosa nostra.

Quando si parla di trattativa, bisogna chiarire che essa non prefigura una deliberazione, per esempio, di una forza politica che decida in un suo vertice di compierla. Così non è mai stato: neanche nella storia più compromessa dei partiti di Governo del dopoguerra non vi è mai stato un atteggiamento del genere. La trattativa è un terreno scivoloso e obliquo dove ci sono segmenti di forze politiche, di apparati dello Stato, di mondo della magistratura che possono, consapevolmente o per ingenuità o per intimidazione o per tornaconto, preconstituire le condizioni di una trattativa.

Faccio un breve esempio senza l'intenzione di attizzare alcuna polemica, perché non è il momento delle polemiche, ma è un periodo di grande pericolo per tutti noi e per la democrazia. Penso che coloro che in perfetta buona fede hanno praticato per mesi colloqui investigativi che avevano il sapore e l'odore di una trattativa abbiano commesso un errore gravissimo. Ritengo tuttavia che aver troncato quei colloqui investigativi, fra l'altro all'insaputa dei pubblici ministeri che contemporaneamente andavano chiedendo gli ergastoli per quei medesimi *boss* che venivano – per così dire – auditi in quei colloqui informali, e questa pratica impropria, un po' *naïf*, fatta in perfetta buona fede che assomiglia ad una trattativa, sia assolutamente un bene.

Signor Presidente, non esiste un'equazione che possa funzionare quando si tratta di mafia. Lo ribadisco in questa sede perché siccome sono il più critico nei confronti del partito a cui pure ella è iscritto, Presidente, come ero il più critico nei confronti della Democrazia cristiana, l'equazione Democrazia cristiana uguale mafia era sciocca, infondata e soprattutto pericolosa dal punto di vista della capacità di un'analisi differenziata che facesse intendere dove si collocava il problema ed il nemico, dove si costituiva quella zona di cerniera fra pezzi della politica e Cosa nostra.

Altro sono invece le riflessioni contenute nel diario del generale Dalla Chiesa, che fa riferimento a una famiglia politica prevalentemente radicata in Sicilia e a una storia che – ahimè – è stata tutta rimossa all'ombra di questo tornante innocentismo, ma che è tutta lì, che sarebbe bene ricostruire: quella di consiglieri comunali, assessori e sindaci appartenenti a quella famiglia che, comune per comune, da Corleone a San Giuseppe Iato a Terrasini, fino ai paesi delle altre province (potremmo dire tutti i paesi dell'agrigentino e del trapanese) avevano costituito un ramificato sistema di collusione e di cointeressenza con i *clan* mafiosi.

Alla luce di quest'osservazione che mi preoccupa molto, penso al fatto verificatosi ieri ad Agrigento che è straordinario in quanto non è mai accaduto che si arrestassero i capi mandamento partecipanti ad un seggio elettorale convocato per eleggere il nuovo capo commissione. Pre-

sidente, su questo punto dobbiamo attivare, il più possibile, un percorso che non può limitarsi alla sola sollecitazione deontologica rivolta a ciascuno di noi. Una disavventura può capitare a qualunque partito; può succedere di imbarcare tra le proprie fila un delinquente; bisogna perciò avere anticorpi forti e una vigilanza fortissima.

Non è però soltanto questo il piano sul quale è opportuno riflettere. A mio giudizio, è in corso da lungo tempo una compromissione seria del ceto politico diffuso nelle regioni meridionali. Mi sarebbe, ad esempio, piaciuto interloquire con il senatore La Loggia per chiedergli – visto che le sue considerazioni sul controllo mafioso sulle risorse idriche sono sacrosante – perché è stato buttato a mare il lavoro del generale Roberto Iucci, consentendo la moltiplicazione dei centri erogatori di acqua, in una condizione oggi molto più ingovernabile e caotica rispetto a quella di un anno fa.

Parliamo di tutti questi aspetti per individuare delle soluzioni e non per costruire un *ring* ed alimentare una campagna elettorale fuori tempo massimo.

Vorrei aggiungere ora l'osservazione che a me interessa di più. Bagarella, a mio avviso, parla a Cosa nostra, non solo con la forza del linguaggio mafioso che è molto allusivo ma molto chiaro per chi vuole intendere; si rivolge ai suoi eserciti, che sono cresciuti nella stagione stragista; parla ai fedeli per tenerli pronti e comunica a tutti che in qualunque momento sono pronti ad agire; forse però si rivolge anche a qualche altro componente di Cosa nostra.

Per certi versi, Cosa nostra può assomigliare ad un partito, con le sue anime e strategie differenti. Sappiamo – comunicandocelo in una discussione che è una sorta di seduta spiritica – che Bernardo Provenzano è sempre stato recalcitrante rispetto alla strategia adottata dagli altri corleonesi e da Totò Riina. Naturalmente, quando parliamo di Provenzano ci riferiamo ad un fantasma che è difficile identificare, se non studiando la letteratura epistolare che siamo riusciti a raccogliere in qualche deposito: è un oggetto misterioso. La domanda è la seguente e la formulo in maniera brutale. Vi è qualche soggetto in Cosa nostra libera, latitante, sommersa simile a quelli che hanno arrestato ad Agrigento, la Cosa nostra degli insospettabili, che io continuo a chiamare «borghesia mafiosa», che può guardare non negativamente alla pietra tombale rappresentata dalla stabilizzazione dell'articolo 41-*bis* sul vecchio vertice dell'organizzazione? C'è qualcuno che può ragionare di stabilizzazione dell'articolo 41-*bis* come una sorta di *turn over* di *leadership* in Sicilia?

Credo che Bagarella parli proprio perché si trova di fronte a questo rischio e che vi sia qualcuno che è molto più interessato al nuovo flusso di denaro che sta per arrivare in Sicilia e al progetto di costruzione del ponte sullo stretto di Messina che non alla sorte di Totò Riina e degli altri mafiosi.

Prima dell'intervento di Bagarella abbiamo parlato di questo nei nostri incontri con le personalità più esperte e più calate nell'attività antimafia ed abbiamo scoperto che questo dubbio ha un certo fondamento,

ossia l'esistenza di una possibile divaricazione o frattura tra Cosa nostra prigioniera e Cosa nostra o pezzi di Cosa nostra liberi.

Se questo ragionamento ha un fondamento, attenzione ad immaginare che la stabilizzazione dell'articolo 41-*bis*, per la quale tutti c' impegniamo unitariamente, sia una sorta di arma fatale nei confronti dell'intero problema «organizzazioni mafiose», ossia di un problema che – come ieri abbiamo riscontrato – non è la storia di bande armate particolarmente spietate, ma è la storia di ramificati sistemi di potere, capaci, in ogni condizione, di costruire una pervasiva invasione della pubblica amministrazione, della politica, dell'economia e del territorio.

Bisogna, pertanto, non solo puntare alla stabilizzazione dell'articolo 41-*bis*, ma soprattutto chiudere la possibilità di revisione dei processi per chi ha già accumulato diversi ergastoli. Il problema non solo è quello di non aprire spiragli alle richieste di mafia che guardano alla possibilità di vedere restituiti, in qualche forma, pezzi del patrimonio criminale confiscato e – lo sottolineo in quest'Aula – una di quelle forme può essere proprio la cartolarizzazione dei beni confiscati. In una tendenza generalizzata alla privatizzazione di pezzi del patrimonio dello Stato, quella infatti può essere un'altra strada. Signor Presidente, è invece necessario riprendere una legge oggi diventata vecchia, la cosiddetta legge Rognoni-La Torre, perché fondata su un'idea dei patrimoni di tipo immobilistico, oggi, invece, la ricchezza mafiosa – come tutte le ricchezze del mondo – è prevalentemente finanziaria. La mafia, infatti, galleggia nella globalizzazione addirittura con più abilità di altri. Quindi, siamo nella finanziarizzazione dell'economia anche criminale.

Da ultimo, è importante come guarderemo alle grandi opere. Continuo a considerare le rettifiche del ministro Lunardi alle sue precedenti improvvise dichiarazioni, improvvise quanto quelle in precedenza rilasciate, giacché non modificano di un millimetro la sua consapevolezza. Do per assunta la buona fede del Ministro, ma è incredibile: se egli ha questa inconsapevolezza, sottoporro alla Commissione antimafia, e poi chiederò un'ulteriore acquisizione, tutti gli atti di indagine attualmente esistenti sui vertici di Cosa nostra, da tempo raccolti, relativi alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Qualcuno forse non sa che vi è già stata una guerra di mafia, con morti, su come sedersi al tavolo del mega-appalto del ponte sullo stretto di Messina, dopo l'annuncio dell'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi. Esiste già una storia pregressa e sicuramente un'attenzione non recente su tutti i terreni che sono attorno a Scilla e a Cariddi, un'attenzione di Cosa nostra siciliana e del «tira dritto», cioè del signor Morabito della 'ndrangheta.

Allora, la Commissione antimafia può consentire al Parlamento e alle forze politiche di rispondere a testa alta alla sfida di Bagarella, se attiverà tutti i percorsi che possono renderci impermeabili alle collusioni e che possono essere anche un giubbotto antiproiettile per le possibili e probabili reazioni di sangue che vi saranno.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, cerco di partire da premesse certe: la premessa certa è che non è possibile alcun cedimento, alcuna strumentalizzazione, alcuna rivendicazione di primogenitura in materia di lotta alla mafia, perché è lotta dello Stato contro l'antistato. Allora, chiunque fa parte dello Stato – e noi siamo stati chiamati dal volere popolare a farne parte in questa funzione molto elevata e molto importante – non può che essere per lo Stato. Quindi, il gioco di chi è prima, di chi è di più, di chi è di meno, è assolutamente non commendevole.

La seconda premessa è quella in cui ho sempre creduto, ovvero che nessun attentato ai diritti dei cittadini – il primo più grave attentato è l'omicidio – può giustificare, né in via temporanea, né in via definitiva, il mancato rispetto dei diritti fondamentali e costituzionali della persona. È chiaro che la prima premessa viene appunto prima della seconda, pur avendo entrambe valore, perché se vince l'antistato la seconda premessa va a «farsi benedire» (diciamo così volgarmente) in conseguenza del venir meno della prima premessa.

Detto questo, con un paragone un po' barocco al quale sono solito, mi sembra di essere un po' come quei cattolici che all'inizio del '900 discutevano sull'infallibilità del Papa. Certamente il Papa è infallibile, ovvero sia l'articolo 41-*bis* è necessario, ma il Papa è infallibile quando parla *ex professo* di cose di religione. Allora l'articolo 41-*bis* è ormai diventato indispensabile, ma come ogni norma tecnica si deve avere il coraggio di verificarla per adattarla, farla funzionare meglio, perfezionarla, senza inutili offese alla personalità dei detenuti o dei loro parenti (ribadisco, senza inutili offese).

La nostra risposta, della quale io sono assolutamente convinto, è la messa a regime definitivo della previsione dell'articolo 41-*bis*. Aggiungo – anche se mi rendo conto che l'articolo 41-*bis* è nato da un compromesso – che è sbagliato legare una norma di trattamento diversificato ad una situazione contingente. Sarebbe come dire che il furto è punito fin quando ci sono dei furti: può anche darsi che non ci siano furti per tre o sei mesi, ma nessuno si sognerebbe di abrogare il reato di furto.

È una norma sbagliata che è nata nella sua temporaneità per ragioni compromissorie politiche che io ben capisco, ma che invece diventa altamente significativa, simbolica, toglie l'inutile speranza di un mutamento politico che faccia modificare la norma, quindi sì ad una messa a regime, e quanto di più efficace sotto il piano dissuasivo io non riesco a vedere. Valuteremo poi la durata del provvedimento che ha la sua importanza e che è un problema specifico sul quale voglio ritornare.

Perché questa norma? Per evitare che dall'interno si diano ordini all'esterno o che vi siano comunque colloqui improntati a fatto delinquenziale. Entrando nello specifico, vi sono due requisiti che giustamente sono congiunti nell'articolo 2-*bis*, ma che hanno una valenza tutto affatto diversa. Il primo requisito è la pericolosità sociale del detenuto, ma di per sé la pericolosità sociale potrebbe essere un fatto singolo. Ci possono essere dei detenuti i quali, per esempio, hanno commesso stupro, e se ritornano in libertà possono commettere di nuovo stupro, ma non hanno un'in-

cidenza di pericolosità sociale con la capacità di mantenere contatti con organizzazioni criminali eversive, che deve essere il secondo requisito per l'applicazione dell'articolo 41-*bis*.

Dico questo perché bisogna fare attenzione; nell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, così come si è andato sostanzialmente formando con una sorta di incrementi successivi, vi sono alcune norme che mi sembra non prevedano in modo obbligatorio un collegamento con organizzazioni criminali; penso, per esempio, alla rapina, allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati sessuali, anche al reato associativo in materia di droga, che può essere svincolato da un'associazione criminale. Questo per dire che questo articolo 41-*bis* rifondato e messo a regime deve puntare come accento, come *ictus* della frase, in particolare sulla capacità di mantenere contatti con organizzazioni criminali eversive, perché la prima parte della norma (la pericolosità sociale) può essere comune a tutti i detenuti che hanno commesso reati gravi.

Se lo scopo è quello di evitare contatti con organizzazioni criminali, dobbiamo verificare proprio questo, e mi piace molto che il progetto del senatore Angius ed altri sia sceso nel dettaglio. Il diritto penitenziario non solo è difficile, ma è un diritto poco studiato e conosciuto. Esiste una grossa elaborazione teorica sugli alti principi (forse solo il professor Corbi è bravo in materia di diritto penitenziario), ma il diritto penitenziario è poco studiato, forse perché sembra una materia poco nobile. Invece è una materia delicatissima e difficilissima.

Esaminando l'articolato, sempre non auspicando che possano essere fraintese le mie parole, la premessa principale è sempre il non abbassamento di guardia della lotta dello Stato contro l'antistato. Per esempio, nel progetto governativo (ma è ripreso anche nel disegno di legge del senatore Angius ed altri), mi inquieta come si esprime la riduzione dei colloqui. Noi sappiamo che nei processi in corso possono addirittura essere sospesi sino a cinque giorni i colloqui con i difensori; sappiamo che nel processo in corso possono essere sospesi *sine die* i colloqui con i familiari, perché non esiste una norma di chiusura, è una norma affidata alla discrezionalità del giudice per le indagini preliminari, ma non c'è un termine massimo dell'interruzione dei colloqui, tanto che talora si verificano degli abusi con colloqui sospesi per tre, quattro o cinque mesi. Allora, se questo è valido in un processo in vita, *a fortiori* dovrebbe essere valido in un processo di detenuto stabilizzato in regime previsto dall'articolo 41-*bis*. Infatti, una limitazione dei colloqui, nel senso di una loro sospensione, può essere accettabile in quanto misura opportuna poiché la situazione lo impone. Se la sospensione consente il colloquio, e quindi si accetta un colloquio al mese, allora non si vede perché non se ne possano fare quattro al mese. Infatti, la ragione giustificativa del non colloquio cessa una volta che ne sia stato concesso uno. Voglio dire che se si decide di dare un ordine di esecuzione a morte lo si dà con un colloquio come con quattro. Ciò posto, la limitazione dei colloqui, una volta che questi siano ammessi, può rientrare in quelle limitazioni di non particolare utilità - di disagio certamente - per chi deve controllare. Sono misure senza par-

ticolare necessità e quindi sostanzialmente afflittive senza una particolare ragione d'esserlo.

Credo che con l'articolo 41-*bis* non si debbano concedere conversazioni telefoniche. Vorrei andare veramente sul semplice: le conversazioni telefoniche sono apparse, lei Presidente se lo ricorderà, da non molto tempo - credo dal momento dell'emanazione del nuovo diritto penitenziario - essendo ignote prima del 1975. A mio parere, l'eliminazione della possibilità di conversazioni telefoniche sarebbe una giusta, concreta e specifica misura.

Vengo al problema della registrazione dei colloqui. Sappiamo che il Regolamento penitenziario prevede un controllo visivo ma non auditivo dei colloqui per quanto attiene al difensore; per quanto invece attiene ai parenti, è consentito sia il controllo visivo che quello auditivo. Se così è, poiché non si può pretendere che questa povera e derelitta categoria degli agenti penitenziari ascoltati con attenzione, come si dovrebbe, i colloqui, mi sembra che la registrazione, che peraltro pone il problema di essere autorizzata dal giudice e di dover essere a tempo, altrimenti entriamo in rotta di collisione con gli articoli 13 e 14 della Carta Costituzionale, potrebbe non di meno essere adottata nella prassi, cosicché ad un aumento dei colloqui consegua una regola, o quasi regola, per le registrazioni. Questo per andare nello specifico dei problemi.

Il disegno di legge del senatore Angius e di altri senatori prevede che si possano avere colloqui soltanto con i familiari. Ma questo, scusatemi l'appunto, è già previsto salvo ragioni specialissime di convivenza o altre ragioni, ad esempio, nel caso del ministro di culto o del medico; quindi, questo è al di fuori dei colloqui comunque riservati ai familiari. In ogni caso, va bene stabilire che i colloqui siano riservati esclusivamente ai familiari o alle persone conviventi.

Sempre seguendo il progetto governativo contenuto nel disegno di legge n. 1487, ma non per scelta ma per ovvio riguardo allo stesso, il punto c), comma 2-*ter*, dell'articolo 41-*bis*, come modificato, stabilisce il divieto o la limitazione di ricezione dall'esterno di somme di denaro in peculio ovvero di pacchi. A mio parere andrebbe eliminata la previsione relativa alla riduzione nella ricezione di pacchi, che debbono comunque essere tutti verificati ed esaminati dalle guardie penitenziarie. Del resto, il tribunale di sorveglianza emana sempre un «provvedimento» con il quale elimina la limitazione nella ricezione dei pacchi; tanto varrebbe stabilirlo, al fine di togliere lavoro al giudice di sorveglianza. Non ha infatti nessuna importanza se il detenuto secondo le regole penitenziarie possa ricevere uno, due o tre pacchi al mese. Qui sì che siamo in presenza di una misura meramente afflittiva e non utile. Invece, la limitazione della ricezione di somme ha un preciso significato, perché il denaro consente collegamenti e questo è quello che si vuole evitare.

Per quanto riguarda le ore d'aria, che non sono previste nel provvedimento governativo e invece previste nel disegno di legge dei senatori Angius ed altri, mi sembra molto saggio limitare il numero delle persone

che possono permanere all'aperto e mi sembra anche accettabile il numero di cinque unità.

Vorrei ora fare qualche osservazione sul rito. Sono assolutamente d'accordo che sia una responsabilità molto importante quella dell'applicazione dell'articolo 41-*bis* e che questa debba essere assunta dal Ministro della giustizia. A tutto questo cosa deve essere prodromico? Qui c'è una diversificazione a seconda se il regime del 41-*bis* venga irrogato in corso di processo o al detenuto: deve essere sentita obbligatoriamente l'autorità che procede nel caso degli imputati; devono essere acquisite obbligatoriamente le sentenze nel caso di procedimenti già definitivi. La competenza, nell'uno come nell'altro caso, deve essere sempre del tribunale di sorveglianza, per una ragione decisiva, che mi è venuta in mente ascoltando l'esattissima osservazione dell'onorevole Napoli in materia di proclami di Bagarella. L'onorevole Napoli ha perfettamente ragione, non poteva essere fatto quel proclama in aula, per un motivo decisivo: non atteneva al merito del processo. Chi parla si è molto battuto perché i terroristi potessero dire la loro, quando ciò, bene o male, sia pure a loro danno, atteneva al merito del processo e non si commettevano reati. Ma qui la questione attiene al trattamento detentivo, cosa dalla quale deve essere lasciato fuori il giudice del merito, per una giusta cesura tra il merito e l'esecuzione della pena. Questo è proprio un argomento che mi convince ulteriormente della necessità di realizzare questa cesura, dando competenza nel ricorso al tribunale di sorveglianza e non al tribunale della libertà, qualora si tratti di imputato e non di detenuto.

Al comma 2-*quinquies* dell'articolo 41-*bis*, nel testo proposto dal disegno di legge n. 1487, si prevede che «il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo, decide in camera di consiglio, ... limitatamente alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento». Questa sembra una endiadi, ma ha un preciso significato: quando si dice «limitatamente alla sussistenza dei presupposti» si vuol dire *a contrariis* che non c'è l'intervento nel merito; invece, il tribunale di sorveglianza deve entrare nel merito e deve poterlo sindacare, altrimenti manchiamo di giurisdizionalizzare un atto amministrativo, sia pure del Ministro, che incide sul trattamento detentivo. Ciò posto, a mio giudizio vanno sindacati dal tribunale di sorveglianza non soltanto i presupposti ma anche il merito del provvedimento. Vorrei che le osservazioni che ho svolto di appunto, non dico di critica, al provvedimento governativo e al disegno di legge presentato dal senatore Angius ed altri, non venissero interpretate come un momento di cedimento nella lotta alla mafia. Non è così. Anzi, da senatore avvocato azzardo addirittura una bestemmia che sono sicuro che scatenerà le ire dei miei colleghi da domani in avanti. Ciò, però, non ha alcuna importanza perché il cedimento deve essere veramente un non cedimento. Intendo riferirmi al possibile esame di una problematica di estrema delicatezza, perché investe diritti costituzionali, che è quella dei colloqui dell'internato in regime di articolo 41-*bis*. E' per me una bestemmia, ma forse la lotta alla mafia può anche prevedere questo. Ricordo che tantissimi anni fa andai in Svizzera per trovare un detenuto per terrorismo

ed eversione. Accanto al detenuto era seduto un signore al quale chiesi chi fosse; mi rispose che era il commissario cantonale e che ascoltava ciò che dicevo con il detenuto, lo disse con grande civiltà. Gli risposi – all'epoca ero più giovane e avevo forse una risposta più pronta di quanto non abbia adesso – che allora avrei riferito al detenuto che sua moglie stava bene, che la Juve aveva vinto il campionato, che salutavo entrambi e che me ne sarei tornato in Italia.

Ho ricordato questo episodio per dire che, se accettiamo una limitazione nel merito (cinque giorni) nel momento fondamentale della difesa (primo interrogatorio), non dobbiamo avere il mito delle false garanzie ma quello delle vere garanzie: la vera garanzia è ascoltare un difensore nel momento in cui si sceglie il merito della propria difesa (confessione, negazione, subordine o principale). Nel momento in cui invece si discute – ormai più – di una pratica esaurita, l'intervento difensivo può essere molto ridotto rispetto – per esempio – al reclamo avverso all'articolo 41-*bis*; si ha la riproposizione di un nuovo reclamo, una limitazione numerica dei colloqui che – attenzione – non c'è ancora. Un avvocato può andare a trovare un imputato detenuto per l'articolo 41-*bis* tutti i santi giorni, mattina e pomeriggio. Questo accade se facciamo miti di false garanzie e non garanzie su fatti sostanziali.

Per quanto riguarda la proposta della registrazione dei colloqui, basterebbe chiedere al giudice – credo che nessuno non l'autorizzi – la registrazione dei colloqui; una volta che si diffonde la notizia che sono registrati i colloqui, credo che cesserà anche qualsiasi linguaggio criptico.

Dobbiamo invece presentarci davanti all'opinione pubblica e soprattutto davanti a tutti i cittadini con una unanimità non di bandiera ma di sostanza rispetto al fatto che finalmente diventa a regime l'articolo 41-*bis*. Possiamo legittimamente discutere forme più efficaci e incisive ma dobbiamo avere sempre quella stella polare del rispetto dei diritti della persona detenuta e dei suoi parenti.

CEREMIGNA (*Misto*). Signor Presidente, a partire dalla iniziale ed importante relazione svolta dal senatore Maritati e poi con l'audizione del presidente Tinebra e tutti gli altri interventi svolti nel corso del dibattito, sono stati apportati grandi contributi con i quali oggi siamo nelle condizioni di poter tirare le fila della situazione.

Siamo nelle condizioni di fare un salto in avanti per la nostra elaborazione e di corrispondere a necessità che si stanno facendo sempre più visibili. Non è sfuggito ad alcuno e neanche a me che, in costanza di questa nostra discussione, ci sono state importanti reazioni e non mi riferisco solo a Bagarella. Qualche elemento di grave preoccupazione può essere suggerito anche e soprattutto dal fatto che, proprio mentre stiamo discutendo di questi fatti, si riaffacciano sospetti, veleni. Si è parlato di messaggi trasversali od obliqui lanciati alla politica, alla magistratura; si è parlato di un altro fatto molto grave, ossia del cosiddetto inabissamento che non paga. Tutto questo porta a concludere – almeno è l'elemento sul quale vorrei insistere – che c'è bisogno di una risposta della nostra Commis-

sione, e successivamente anche del Parlamento, che abbia tre caratteristiche: la tempestività, il rigore e l'unitarietà.

Per me tempestività significa che, almeno per quanto riguarda l'elaborazione della Commissione, entro la fine della settimana dobbiamo varare il documento. Non vararlo entro tale termine significherebbe rivederci a settembre e probabilmente far passare altri mesi. Quindi, il primo problema è questo.

Il secondo problema è il rigore, inteso però non solo come rigidità della posizione. Milito tra coloro che pensano che il rigore delle nostre osservazioni debba puntare a stabilire un'equità nei trattamenti e nelle motivazioni, per quanto riguarda l'irrogazione della pena, tale che possa limitare le discrezionalità nell'applicazione nel modo più sicuro possibile, punto sul quale ha insistito il presidente Tinebra. Nel momento in cui si diventa più rigorosi con la legge, è fondamentale essere anche più giusti e più equi nell'applicazione. Naturalmente quando parlo di risposta rigorosa, la intendo anche in termini costituzionali. Non credo sia molto difficile, perché – come giustamente è stato detto – i rilievi della Corte costituzionale non hanno mai riguardato l'articolo 41-*bis*, ma eventualmente le sue modalità.

Quando parlo di unitarietà, credo che un pronunciamento unitario della Commissione possa servire molto più che qualsiasi altra dichiarazione a stabilire che non ci facciamo prendere la mano da alcun tipo di soffiato, veleni e sospetti. Bisogna dare grande forza e trasparenza alla risposta tempestiva.

Per quanto riguarda il merito, si è parlato poco perché probabilmente lo diamo tutti per scontato. Sono però d'accordo che l'articolo 41-*bis* venga esteso anche ai reati gravi di terrorismo. È questo un punto che ritengo debba essere sottolineato.

Sono d'accordo sulla stabilizzazione del regime di questa normativa a sistema. Tale necessità può essere motivata non soltanto dal fatto che quella attuale non è più una fase emergenziale ma purtroppo permanente di questa tipologia di reati ma perché una tale iniziativa è utile a stabilire che l'articolo 41-*bis* sottolinea ancora una volta la sua natura di strumento per la sicurezza dello Stato. Ho apprezzato molto l'immagine utilizzata in tal senso dall'onorevole Vendola quando dice di impermeabilizzare le ragioni della sicurezza dello Stato con il 41-*bis*.

Personalmente mi pronuncio a favore di un ampliamento dei tempi di irrogazione della pena (attualmente della durata di un anno e rinnovabile di sei mesi in sei mesi) e di intervenire sulle procedure di impugnazione della pena: deve, cioè, essere sempre possibile, in presenza di importanti novità, non attendere le scadenze ed affrontare prima il problema di una eventuale sospensione dell'applicazione del regime, di cui all'articolo 41-*bis*. A mio parere, è necessario sgravare maggiormente le procedure burocratiche, gli strumenti necessari, gli addetti e le strutture per applicare tale normativa.

Relativamente ai tempi ed alle modalità di impugnazione dei provvedimenti, ritengo importante operare una distinzione tra imputati e condan-

nati, argomento affrontato nella seduta di ieri in assenza del relatore. Al relatore affido la valutazione su tale questione per sottoporla alla valutazione delle Commissioni parlamentari, destinate a discutere il progetto di legge vero e proprio.

MARITATI, *relatore*. Premesso che la mia assenza di ieri è legata a problemi connessi all'Alitalia, vorrei un chiarimento su tale questione.

CEREMIGNA (*Misto*). La nostra discussione si è polarizzata tra il mantenimento dell'attuale tempistica, prevista in un anno e rinnovabile di sei mesi in sei mesi, e la proposta dell'onorevole Palma di prevedere una tempistica di tre anni in tre anni. Se i tempi dovessero rimanere gli attuali, non vi sarebbe alcun bisogno di operare distinzioni: un imputato non colpevole viene scarcerato per cui finisce il regime dell'articolo 41-*bis*. Se la tempistica dovesse cambiare, bisognerebbe operare una distinzione tra l'imputato e il condannato. Quanto alla responsabilità dell'irrogazione della pena, sono largamente favorevole al fatto che sia il Ministro della giustizia ad essere titolare di questa impostazione. Si possono raccogliere abbastanza facilmente gli orientamenti emersi dalla discussione.

In conclusione, credo che sia importante discutere su una bozza di documento, magari puntualizzando e limando meglio il senso delle nostre discussioni e valutazioni, con un tracciato sul quale rapidamente vive.

BOBBIO Luigi (*AN*). Vorrei sottolineare alcune osservazioni sul 41-*bis* che, non lo vorrei dire, le cronache ci mostrano in tutta la sua evidente centralità. A mio avviso, il 41-*bis*, come parte della nostra struttura normativa nella generale attività dello Stato di contrasto alla criminalità organizzata, ha sempre avuto un ruolo ed una centralità fondanti, impossibili da disconoscere e che giustamente tutti quanti stiamo sottolineando e valorizzando nelle nostre discussioni ed osservazioni. Dobbiamo renderci conto che parlare del 41-*bis* in termini di norma di sistema è una necessità ed un preciso dovere da parte di chi voglia realmente farsi carico di tutte le tematiche connesse in generale alla scelta delle strategie per il contrasto alla criminalità organizzata. La scelta in corso può essere ancora portata oltre e raggiungere le sue naturali conseguenze attraverso una vera messa a regime dell'articolo 41-*bis*; cioè del trattamento penitenziario differenziato di rigore nei confronti di soggetti qualificati come appartenenti a organizzazioni mafiose o in generale dei soggetti, di cui al testo della norma, ivi compresa la giusta estensione ai soggetti sospettati o, comunque, inquisiti per avere collegamenti con organizzazioni terroristiche o, comunque, eversive.

La materia del 41-*bis* risente in molti casi di una sorta di cerchio-botismo, per usare un brutto neologismo che in questi casi va a fagiolo, legata all'aspirazione - rassegnamoci perché, in alcuni casi della vita, è destinata ad andare delusa - di poter sempre avere la botte piena e la moglie ubriaca, di poter avere come risultato la massima garanzia coniugata alla tutela sociale e della collettività. Così non è. La vita ed il diritto ci inse-

gnano che questo non è possibile. Vi sono situazioni nelle quali il bilanciamento degli interessi è indispensabile così come lo è la comparazione degli interessi in gioco. Nel bilanciamento e nella comparazione bisogna giungere ad operare una scelta in base agli interessi meritevoli di maggiore tutela rispetto ad altri.

La Corte costituzionale, purtroppo, non sempre ha saputo operare in questa materia un corretto bilanciamento e valutazione degli interessi, aggranciandosi spesso a *clichés* vecchi e comunque non più utili e realistici rispetto alle attività criminali che dovremmo invece contrastare. Nella materia del 41-*bis* è invece di tutta evidenza il fatto che non sempre ci si è resi conto della necessità di valorizzare, innanzitutto, la tutela della collettività, degli interessi della generalità dei cittadini in relazione all'altra necessità, anch'essa costituzionalmente sancita comunque entro certi limiti, di tutelare gli interessi dei detenuti, sia in via definitiva sia cautelare, per reati riconducibili al *plafond* applicativo dell'articolo 41-*bis*. Questo bilanciamento di interessi ci porta, anzi ci deve portare, a sottolineare che è ben vero che il detenuto a qualunque titolo ricade nella platea dei soggetti cui la Costituzione assicura determinate garanzie legate ai diritti della persona, dell'uomo in generale e dei soggetti detenuti in particolare, ma è altresì vero che lo stesso ordinamento costituzionale vuole e pretende che in qualche misura la maggior forza dell'interesse collettivo alla sicurezza, alla legalità e alla possibilità di svolgere ordinatamente il proprio corso di vita in assenza, o comunque nella maggiore limitazione possibile dalle interferenze criminali, sia un interesse che nessuno può non ritenere assorbente e prevalente rispetto a quello del singolo detenuto.

Nel valutare la normativa *ex* articolo 41-*bis*, non possiamo non soffermarci su un dato di fatto evidente. La limitazione della libertà, in particolare, è già avvenuta (parliamo di detenuti, di internati, di soggetti che già si trovano in condizioni di limitazione della libertà personale), ovviamente nel rispetto della legislazione vigente. Ci troviamo di fronte a soggetti - lo ripeto - che sono stati comunque ristretti in carcere, sia in via definitiva che, eventualmente, in via cautelare e ai quali - e qui sta la garanzia del rispetto della norma costituzionale - si applica, per la definizione del trattamento carcerario in generale, la normativa vigente della quale l'articolo 41-*bis* è solo una delle modalità attualmente applicabili.

La necessità di rispettare determinate garanzie risiede - e non si può andare oltre - nella necessità di verificare che a quel soggetto la restrizione sia stata applicata in maniera corrispondente alla legge, sia dal punto di vista dei presupposti che del trattamento. Quest'ultimo poi, in relazione alle singole modalità, va modulato. A mio avviso, può e deve essere modulato in relazione alle singole esigenze legate alla condizione personale del detenuto.

Lo Stato, nel valutare tali esigenze, si trova, in relazione ai soggetti ristretti per reati ricadenti nel paniere del 41-*bis*, a dover operare ulteriori restrizioni. In ogni caso, non sono le ulteriori restrizioni che riguardano la vita carceraria intramuraria, purché ricadenti nei limiti del 41-*bis*, che possono in qualche misura essere censurate o apprezzate sotto il profilo della

legittimità costituzionale. Il riferimento fondamentale alla Costituzione viene assicurato attraverso i canali che ho cercato di evidenziare prima.

Per tornare al discorso della messa a regime dell'articolo 41-*bis*, credo che il vero segnale politico che lo Stato e le forze politiche possono e devono lanciare in questo momento non è quello di realizzare una sorta di mini messa a regime che si produrrebbe legando il 41-*bis* alla legislatura o alla durata della maggioranza. Il vero segnale politico-istituzionale sta nel prendere atto di una situazione non altrimenti qualificabile se non come di endemicità nel nostro Paese delle situazioni legate ai reati commessi dalla criminalità organizzata o di altro tipo, di cui è inutile fare ora l'elenco.

Presidenza della Vice Presidente NAPOLI Angela

(Segue BOBBIO Luigi). Se e fintanto che nel nostro ordinamento continuerà ad esistere, ad esempio, la previsione di un delitto *ex* articolo 416-*bis*, non vedo per quale ragione, poiché la misura carceraria di rigore è legata a questa tipologia di reato, il volere mantenere a tutti i costi una temporaneità, sia pure molto dilatata nel tempo della norma, possa significare in qualche modo volere lanciare un segnale di provvisorietà. È un segnale che non giova né allo Stato, né alla serenità dell'ambiente carcerario, ma neanche alla validità del regime detentivo in questione.

D'altronde, non credo che si possa neanche lontanamente ipotizzare un problema di legittimità costituzionale nell'ipotesi della messa a regime vera dell'articolo 41-*bis*. In questo caso, la legittimità costituzionale non è legata certo alla transitorietà o alla definitività del regime carcerario. Se esso fosse illegittimo costituzionalmente, lo sarebbe tanto in una forma provvisoria, transitoria e temporanea quanto in una forma definitiva. Se non lo è – come io credo – nella sua forma temporanea, non può diventarlo certo nella sua forma eventualmente definitiva, ossia sistemica e sistematica.

A questo punto, dico «a questo punto» in relazione agli ultimi accadimenti di cronaca, bisogna dare il segnale che lo Stato non intende in nessun modo farsi fuorviare nella valutazione degli interessi in gioco, avendo ben chiari quali sono gli interessi veri, importanti, da tutelare ad ogni costo. Bisogna dare un segnale importante, determinante, che sarebbe rappresentato dal non rinviare la messa a sistema del regime carcerario *ex* articolo 41-*bis*, cioè il non legare tale previsione alla durata della legislatura ma alla previsione normativa generale.

Un altro aspetto sul quale vorrei con molta chiarezza riferirmi, è legato alla giurisdizionalizzazione, sia pure nella forma del reclamo, della misura applicativa dell'articolo 41-*bis*.

Presidenza del Presidente CENTARO

(Segue BOBBIO Luigi). Credo che prevedere espressamente nella nuova norma la reclamabilità dinanzi ad un organo giurisdizionale, superando addirittura il silenzio del precedente testo di legge (che la Corte costituzionale aveva in qualche modo riempito con la propria interpretazione), significhi istituzionalizzare e perpetuare un equivoco che ancora una volta è mia convinzione non giovi all'efficacia e alla credibilità dell'istituto. La misura di rigore non può, a mio avviso, essere tecnicamente qualificata come misura incidente sulla libertà personale ed essere il presupposto indispensabile e necessario per la giurisdizionalizzazione, sia pure di seconda fascia, del provvedimento dal punto di vista della sua reclamabilità ed impugnabilità.

La limitazione della libertà personale è già avvenuta, in base a quanto previsto dalla legge. La modulazione del trattamento all'interno del luogo in cui si realizza la limitazione della libertà personale non può - ne sono profondamente convinto - essere qualificata come ulteriore atto di limitazione della libertà personale.

D'altronde, voler mantenere la competenza del tribunale di sorveglianza, volerla istituzionalizzare, volerla addirittura estendere al tribunale del riesame, a mio avviso significa andare a creare ulteriori falle nel sistema legato al 41-bis. Tale sistema nasce, si legittima e può operare concretamente se mantiene sempre e comunque interamente la sua natura di misura amministrativa scelta, valutata ed applicata dal Ministro, con tutti gli eventuali rimedi che si possono porre in essere avverso il provvedimento amministrativo. Voler reintrodurre la valutazione giudiziaria giurisdizionale, sia sotto la specie della sorveglianza, sia sotto la specie del tribunale del riesame in riferimento ad una misura amministrativa, significa di fatto dare vita ad una figura spuria che non può non risentire, come di fatto è stato, della commistione del metro di valutazione della misura stessa. Infatti un conto sono i requisiti e il metro di valutazione adottabili e adottati in sede amministrativa nello scegliere di applicare la misura dell'articolo 41-bis, ben altri e diversi sono i metri di valutazione e comunque l'*humus* culturale nel quale va invece ad operare la valutazione del tribunale di sorveglianza, poi eventualmente del tribunale del riesame.

Queste valutazioni, peraltro, se vengono condotte secondo i criteri propri dell'organo amministrativo, non sono propri dell'organo giurisdizionale; se invece vengono condotti secondo criteri e metodi di valutazione propri dell'organo giurisdizionale, incidono troppo pesantemente sul provvedimento amministrativo. Comunque, si finisce con il creare una figura nella quale, ancora una volta, si cade nell'errore istituzionale che così gravi effetti produce, cioè quello di voler moltiplicare le possibilità di intervento e di penetrazione nei confronti del provvedimento ammi-

nistrativo, così come accade nei confronti del provvedimento giudiziario – per esempio – di limitazione della libertà personale, creando occasioni legali attraverso le quali il delinquente organizzato, ben sostenuto anche dal punto di vista giudiziario, può infiltrarsi per tentare in qualche maniera di sottrarsi alla misura di rigore. È un dato di fatto innegabile che, per quanto riguarda la criminalità organizzata, la moltiplicazione, la superfetazione, la locupletazione di tutta una serie di strumenti di impugnazione del più vario genere e della più varia natura alla fine finiscono con il produrre dei vantaggi nei confronti di chi ha la forza economica e criminale di «tormentare» l'organo amministrativo e giurisdizionale con una pluralità di ricorsi e di impugnazioni, che in qualche maniera, per una serie infinita di ragioni, rischiano spesso di produrre l'effetto che il ricorrente si propone.

Anche questa – secondo me – è una responsabilità, sotto il profilo delle indicazioni e dei rilievi di politica legislativa, della quale ci dobbiamo fare carico.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Prego il relatore di tener conto delle indicazioni emerse nel dibattito e di redigere una ipotesi di documento, da depositare possibilmente nel tardo pomeriggio o nella serata, affinché i colleghi possano esaminarla.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta, che è convocata per domani, alle ore 13,30.

I lavori terminano alle ore 11,25.

